

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1566

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAIAZZA, BARDOTTI, LUCCHESI, DI GIANNANTONIO,  
BIANCHI FORTUNATO, COCCO MARIA, CAVALLARI,  
VALIANTE**

*Presentata il 10 giugno 1969*

### Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Da alcuni anni gli incidenti, sovente purtroppo mortali, causati dalla intossicazione dell'atmosfera e da scoppi conseguenti da fughe di gas di città, con l'espandersi degli impianti e delle reti di distribuzione aumentano ».

« È tempo che ormai lo Stato provveda ad emanare disposizioni per la tutela dei cittadini ».

Con questi due periodi hanno inizio rispettivamente due relazioni che accompagnano due proposte di legge, aventi lo stesso oggetto, e presentate rispettivamente dall'onorevole Angelino e altri il 12 marzo 1959 (n. 924) e dall'onorevole Bima ed altri il 20 novembre 1959 (n. 1730).

Sono passati dieci anni. Nel frattempo sono state presentate altre proposte di legge rispettivamente dall'onorevole Titomanlio il 3 settembre 1963 (n. 383) e dall'onorevole Degan il 3 settembre 1964 (n. 1619).

Purtroppo al termine della legislatura le proposte di legge non risultavano esaminate ed approvate, mentre nel Paese aumentavano in numero e gravità gli incidenti.

Crediamo che non sia necessario farne il lungo e dettagliato elenco; tutti noi abbiamo ancora presenti le immagini di recenti cata-

strofi in varie città d'Italia che hanno funestato l'incipiente 1969: decine di appartamenti distrutti e, nelle macerie, decine di morti.

La televisione ci ha fatto assistere più volte all'opera di salvataggi drammatici di cittadini sommersi dalle macerie, mentre nell'elenco delle vittime comparivano intere famiglie distrutte. Il fenomeno purtroppo è divenuto usuale.

« È tempo che lo Stato provveda ad emanare disposizioni per la tutela dei cittadini » — si scrisse dieci anni fa!

Il pericolo è reale, è attuale, è di ogni giorno; i danni sono ingenti per la perdita di vite umane e per la distruzione di beni.

L'insicurezza negli ambienti domestici è diventata quasi una condizione permanente di vita.

In una situazione che non aveva assunto la drammaticità di quella presente, avevano espresso parere favorevole alle iniziative parlamentari per far fronte al fenomeno dilagante delle esplosioni da fughe di gas, la Commissione XII dell'Industria e la Commissione IV di Giustizia della Camera nonché il Consiglio nazionale delle ricerche. La legge che proponiamo parte da una esigenza improrogabile, non implica alcun onere finan-

ziario per lo Stato, non danneggia l'industria e garantisce sicurezza ed incolumità a tutti i cittadini, ad un prezzo inavvertibile dagli utenti.

Non sussiste, quindi, neppure la remora di una copertura finanziaria da parte dello Stato che, comunque, davanti alle sciagure che si moltiplicano non dovrebbe costituire mai un problema.

Allo scopo di evitare alla collettività perdite di vite umane e distruzione di beni, è dovere dello Stato favorire tutte le iniziative, escogitare tutti i mezzi, adottare tutti i provvedimenti per impedire il ripetersi delle fughe di gas o per segnalarne i pericoli imminenti che ne derivano; perciò confidiamo che vogliate approvare la proposta che sottoponiamo al vostro esame.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le imprese erogatrici di gas di città o distributrici di gas liquido per uso domestico e industriale sono obbligate ad installare dispositivi acustici di segnalazione di presenza di gas in misura pericolosa nei locali muniti di stufe, fornelli, di ogni altro tipo di bruciatore di gas e di impianti elettrici che alla accensione possano provocare scintille.

### ART. 2.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato inviterà pubblicamente gli inventori ad inviare per l'esame i dispositivi di segnalazione di gas di loro invenzione.

### ART. 3.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procederà alla indicazione dei dispositivi di segnalazione di gas che meglio rispondano al fine che la presente legge si propone.

### ART. 4.

L'installazione degli apparecchi segnalatori dovrà essere effettuata entro il termine massimo di tre anni ed in ragione di non meno di un terzo all'anno delle utenze di ciascuna azienda distributtrice di gas di città o di gas liquido.

### ART. 5.

Trascorso il termine di anni tre le aziende distributrici di gas di città o di gas liquido che non avranno provveduto all'instal-

lazione degli apparecchi segnalatori, saranno tenute responsabili dei danni causati dalle fughe di gas che esse distribuiscono e passibili di multa da 10.000 a 50.000 lire per ogni apparecchio non installato.

**ART. 6.**

Le aziende distributrici di gas di città o di gas liquido sono autorizzate ad applicare un diritto trimestrale fisso a copertura del costo del segnalatore e delle spese per la sua installazione, fino alla concorrenza delle spese complessive sostenute dall'azienda.

**ART. 7.**

È fatto obbligo alle aziende distributrici di gas di città o di gas liquido di comunicare agli utenti l'ammontare del costo del segnalatore e delle spese per la sua installazione all'atto della installazione stessa.